

LA VECCHIA S.C.A.R.L

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RIESAME

Gestore

La Vecchia S.c.a.r.l.

La Vecchia Scarl
VIA Ita Marzotto 8
30025 Fossalta di
Portogruaro (VE)
Tel. 0421246111

Consulente tecnico



IMQ EAMBIENTE S.r.l.
SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE
E COORDINAMENTO DI IMQ GROUP S.R.L.

Sede legale e operativa

Italia | 30175 Venezia
via delle Industrie 5
frazione Marghera

tel. 041 5093820
contattaci@imqeambiente.com
www.imqeambiente.com

Titolo Elaborato:

Allegato A19-A20: Autorizzazioni ambientali

Codice Elaborato:

La_Vecchia_riesame_AIA_A19-
20_AIA_AUA_rev0

Codice Commessa:

C24-011350

Service Line: Permitting

Direttore tecnico: Arch. Giulia Moraschi

Project Manager: Dott. E. Raccanelli

Team Work:

Dott. E. Raccanelli, M. Trevisiol (IMQ eAmbiente)

Ing. M. Bignolin, Dott. R. Pasian (La Vecchia)



Rev.	Data	Oggetto	File	Redatto	Verificato	Approvato
00	28.02.2025	Prima Emissione	La_Vecchia_riesame_AIA_A19-20_AIA_AUA_rev0	M. Trevisiol	-	G. Moraschi



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 47 DEL 15 LUGLIO 2015...

OGGETTO: Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Ditta: La Vecchia S.c. a r.l. di Fossalta di Portogruaro (VE).

Impianto: Impianto di trattamento acque reflue industriali sito in Via Ita Marzotto 8 – 30025 Fossalta di Portogruaro.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di trattamento acque reflue industriali sito in Comune di Fossalta di Portogruaro (VE) alla ditta La Vecchia S.c. a r.l., che, a seguito delle modifiche legislative intervenute, rientra tra le attività IPPC elencate nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. L'Autorizzazione risulta comprensiva dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione acque reflue industriali, di quella allo scarico nel corpo idrico La Vecchia, nonché dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Avvio del procedimento nota Regione Veneto del 14.11.2014 prot. n. 484364.
- Verbale riunione istruttoria del 20.03.2015 e della conferenza di servizi del 08.06.2015 prot. n. 273786 del 02.07.2015.
- Documentazione istruttoria integrativa inviata dalla ditta il 29.01.2015, prot. regionale n. 44809 del 03.02.2015, il 26.05.2015 prot. regionale n. 218828 del 26.05.2015 e il 22.06.2015 prot. regionale n. 262075 del 25.06.2015.
- Parere del 17.06.2015 sul Piano di Monitoraggio e Controllo di ARPAV-DAP di Venezia trasmesso con nota prot. n. 60994/15 del 17.06.2015

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE

VISTA	la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED);
VISTO	il Decreto legislativo n. 46 del 04.03.2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”;
VISTO	il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;
VISTA	la D.G.R. n. 1298 del 22.07.2014 “D.lgs. 04 marzo 2014 n. 46 Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Primi indirizzi applicativi”
VISTA	la D.G.R. n. 1633 del 09.09.2014 “D.lgs. 04 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali recata dal Titolo III-bis, alla Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 04.03.2014, n. 46, nelle more dell'adozione di una circolare ministeriale” e relativi allegati, in particolare l'Allegato A;
VISTA	la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985 “Norme per la Tutela dell'Ambiente” e s.m.i.;
VISTA	la deliberazione n. 1519 del 26.05.2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato le “Modalità di quantificazione delle tariffe per le istanze assoggettate a procedura di AIA Regionale e Provinciale ai sensi del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, fornendo altresì le specifiche modalità e tempistiche di versamento di detti oneri istruttori
VISTA	la D.G.R. n. 2794 del 23 novembre 2010 “Art. 5 bis, commi 7 e 8, della L.R. 16.04.1985, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Primi indirizzi operativi concernenti l'attività di controllo preventivo affidata alla Provincia con l'avvalimento dell'Arpav”;

Mod. B - copia

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

GIULIA MORASCHI il 28/02/2025 10:41:03

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

PROTOCOLLO GENERALE: 2025 / 14932 del 06/03/2025

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato dalla Regione Veneto con D.C.R. n. 107 del 05.11.2009 e pubblicato sul B.U.R. n. 100 del 8.12.2009;

VISTA la D.G.R. n. 842 del 15.05.2012 con la quale si approvano alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (D.G.R. n. 141/Cr del 13.12.2011);

VISTA la D.G.R.V. n. 16 del 21.01.2014 che assegna al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, le funzioni e le competenze precedentemente attribuite al Segretario regionale all'Ambiente e Territorio (poi denominato Segretario regionale per l'Ambiente) dalla D.G.R.V. n. 2493 del 7.08.2007;

VISTO il D.M. 272 del 13.11.2014 recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D. Lgs. n. 152/2006 e e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.V. n. 395 del 31 marzo 2015 recante la definizione delle tempistiche per la presentazione della relazione di riferimento citata al precedente punto;

VISTA la nota del Responsabile del Procedimento prot. n. 484364 del 14.11.2014 , con cui si è proceduto a comunicare l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della Legge n. 241 del 07.08.1990 così come indicato all'art. 29-quater, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con contestuale sospensione del procedimento, in attesa della documentazione integrativa indicata nella medesima nota;

CONSIDERATO che in data 20.11.2014 la struttura regionale competente ha provvedendo alla pubblicazione sul proprio sito delle informazioni previste dall'art. 29 quater, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione di cui al punto precedente, non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati nei termini fissati dall'art. 29 quater, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

ATTESO che con nota pervenuta in data 16.12.2014, prot. n. 536809 registrata il 31.12.2014, la Società ha richiesto una proroga fino al 31.01.2015, per la presentazione della documentazione, concessa con nota del 19.01.2015 prot. n. 21887 e che tale documentazione è stata successivamente presentata con nota del 29.01.2015, prot. regionale n. 44809 del 03.02.2015,

VISTI gli esiti della riunione istruttoria, convocata con nota prot. n. 99254 del 06.03.2015 e regolarmente svoltasi in data 20.03.2015 presso la Regione Veneto, Palazzo Linetti- Calle Priuli, 99 - Venezia, presenti i rappresentanti della Regione Veneto, della Ditta, di ARPAV – DAP di Venezia e della Provincia di Venezia;

ATTESO che in data 04.05.2015 è stato effettuato un sopralluogo presso l'impianto in oggetto, presenti i rappresentanti della Regione Veneto, della Provincia di Venezia, di ARPAV - DAP di Venezia, e della ditta stessa;

VISTA l'ulteriore documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 26.05.2015 prot. regionale n. 218828 del 26.05.2015;

VISTI gli esiti della conferenza di servizi convocata con nota prot. n. 99254 del 18.05.2015 e regolarmente svoltasi in data 08.06.2015 presso la Regione Veneto, Palazzo Ex ULSS - Rio Novo Dorsoduro, 3494/A - Venezia, presenti i rappresentanti della Regione Veneto della Ditta e di ARPAV – DAP Venezia, le cui risultanze sono state trasmesse con nota prot. n. 273786 del 02.07.2015;

PRESO ATTO del parere espresso da ARPAV-DAP di Venezia, prot. n. 60994/15 del 17.06.2015, in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo, presentato dalla ditta La Vecchia S.c. a r.l. in data 26.05.2015;

VISTA la nota della ditta La Vecchia S.c. a r.l. del 22.06.2015 (prot. regionale n. 262075 del 25.06.2015), con la quale sono state trasmesse le integrazioni e precisazioni richieste durante la conferenza di servizi del 08.06.2015, nonché il Piano di Monitoraggio e Controllo-Revisione 2- del 18.06.2015, dichiarato conforme al parere espresso da ARPAV-DAP di Venezia in data 17.06.2015 prot. 60994/15;

VISTA la nota di ARPAV-DAP di Venezia, prot. n. 65687 del 01.07.2015, con la quale è stato precisato che il parametro di controllo nelle vasche di ossidazione più funzionale è: “solidi sospesi sedimentabili”, in alternativa al parametro “solidi sospesi” indicato dalla autorizzazione provinciale n. 1910/2011 Prot. n. 2011/63796 del 01.09.2011;

RILEVATO che il gestore non dispone per l'impianto in esame di un Sistema di Gestione Ambientale certificato e pertanto il riesame dell'AIA andrà effettuato entro 10 anni dalla data di rilascio

del presente provvedimento, come previsto dall'art. 29-octies, Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra richiamato, di rilasciare, in base alla documentazione presentata dalla ditta La Vecchia S.c. a r.l. e quella acquisita dall'Autorità competente durante l'espletamento della fase istruttoria, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta La Vecchia S.c. a r.l., per le attività previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e e s.m.i. Allegato VIII alla Parte Seconda, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni elencate nel successivo dispositivo.

DECRETA

1. L'Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata alla ditta La Vecchia S.c. a r.l. con sede legale in viale Ita Marzotto, 8 – 30025 Fossalta di Portogruaro (VE), relativamente all'impianto di depurazione reflui industriali ubicato in viale Ita Marzotto 8 – 30025 Fossalta di Portogruaro (VE), foglio n. 16 particella 112 del catasto terreni, avente la configurazione descritta nella Relazione Istruttoria di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per l'attività individuata al punto 6.11 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e e s.m.i.
2. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi D.Lgs. n. 128/2010 e n. 46/2014; in ogni caso la ditta è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 10 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento, in quanto la stessa non dispone per l'impianto in essere di un Sistema di Gestione Ambientale certificato.
3. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
 - Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione acque reflue industriali;
 - Autorizzazione allo scarico nel corpo idrico La Vecchia, ai sensi dell'art. 44, VII° comma della L.R. 33/85;
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e e s.m.i.
4. Sono sostituite le seguenti autorizzazioni provinciali, già di titolarità della ditta, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 04.03.2014, n. 46:
 - Determinazione Dirigenziale n. 1910/2011 Prot. n. 2011/63796 del 01.09.2011 della Provincia di Venezia relativa all'Autorizzazione all'esercizio dell'impianto, con l'esclusione dell'autorizzazione allo scarico nel Canale Bisson.
 - Determinazione Dirigenziale n. 2667/2012 Prot. n. 2012/79685 del 06.09.2012 della Provincia di Venezia relativa all'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 commi 2 e 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
5. Resta fatto salvo l'obbligo da parte della Ditta, pena la decadenza del provvedimento di A.I.A., del versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 33, commi 3-bis e 3-ter del Titolo V della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i. e con le modalità indicate nella D.G.R. n. 1519 del 26.05.2009.
6. Lo scarico dell'impianto deve rispettare i limiti previsti dalla Tabella 1, Allegato B colonna "scarico in acque superficiali" alle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. (Piano Tutela delle Acque), approvato con D.C.R. n. 107 del 05.11.2009 e s.m.i. Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:
 - 6.1. Il campionamento dello scarico dell'impianto nel corso d'acqua superficiale deve avvenire almeno ogni 120 giorni dalla data dell'ultimo rapporto di prova e devono essere altresì campionati ed analizzati da un laboratorio accreditato, i parametri indicati nel PMC come "inquinanti monitorati allo scarico" punto di emissione "1".
 - 6.2. Nelle vasche di ossidazione dovrà essere effettuato almeno settimanalmente il controllo manuale del parametro "solidi sospesi sedimentabili".
 - 6.3. Il sistema di telecontrollo dell'impianto deve essere mantenuto in ottimali condizioni di funzionalità, attraverso controlli quali-quantitativi *on-line* con strumentazione collegata ad un elaboratore di processo centrale -*Program Logic Controller (PLC)* - attrezzato per l'acquisizione, la registrazione e l'elaborazione dei valori dei seguenti parametri misurati:
 - Sezione d'ingresso: portata, pH, conducibilità e potenziale redox.
 - Vasca equalizzazione: livello.
 - Vasche ossidazione: pH e ossigeno disciolto.

- Sezione d'uscita dal chiarificatore: portata, pH, conducibilità e potenziale redox.
La strumentazione per l'acquisizione, la memorizzazione e l'elaborazione dei dati deve essere sottoposta a periodici interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, compresa la taratura delle sonde e degli strumenti. Le disfunzioni che possono dare origine a guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature elettromeccaniche devono essere registrate localmente con report mensile.
- 6.4. Il valore allo scarico del parametro "Escherichia coli" non deve essere superiore a 5.000 UFC/100 ml.
- 6.5. Il valore allo scarico della temperatura dei reflui non deve essere superiore a 30° C.
- 7. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune Fossalta di Portogruaro (DPCM 14 novembre 1997). La Vecchia S.c. a r.l. dovrà comunque effettuare campagne di misura del rumore con la frequenza indicata nel PMC.
- 8. Le aree destinate al deposito dei rifiuti prodotti e quelle destinate allo stoccaggio delle materie prime, sono state individuate nella planimetria presentata dalla ditta La Vecchia S.c. a r.l.. In tali aree, per la loro chiara identificazione, deve essere posizionata e mantenuta idonea cartellonistica. Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:
 - 8.1. La Vecchia S.c. a r.l. dovrà garantire la corretta applicazione del deposito temporaneo alle condizioni previste dall'art. 183 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., relativamente ai rifiuti prodotti dall'impianto.
 - 8.2. Nell'effettuare il deposito temporaneo La Vecchia S.c. a r.l. deve indicare preventivamente il criterio gestionale (temporale o quantitativo) del quale intende avvalersi.
 - 8.3. Deve essere tenuto aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
 - 8.4. Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali devono essere comunque adempiute.
- 9. Le emissioni in atmosfera originate dall'impianto sono state individuate nella schede e nelle planimetrie presentate dalla ditta La Vecchia S.c. a r.l.
 - 9.1. In concomitanza di eventi comportanti la sospensione di energia elettrica per cause interne od esterne all'impianto, nonché per le prove periodiche di funzionalità, la ditta è autorizzata alle emissioni in atmosfera derivanti dal gruppo elettrogeno di emergenza, di potenza termica nominale pari a 1378 kW.
- 10. La ditta La Vecchia S.c. a r.l. ha l'obbligo di mettere in essere ogni provvedimento utile ad evitare di trasferire qualsiasi forma di inquinamento al suolo. Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:
 - 10.1. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi.
 - 10.2. Qualora si verificassero sversamenti accidentali di sostanze pericolose, che possano comportare inquinamento del suolo e/o delle acque sotterranee, la ditta La Vecchia S.c. a r.l. dovrà ottemperare a quanto segue:
 - informare entro le 24 ore dal fatto la Provincia di Venezia ed ARPAV-DAP di Venezia;
 - adottare le misure d'urgenza necessarie al ripristino della conformità;
 - garantire lo svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento del suolo.
- 11. La ditta La Vecchia S.c. a r.l. dovrà registrare secondo le regole stabilite nel PMC gli eventi di fermata per manutenzione o per malfunzionamenti e comunica agli Enti di Controllo (Provincia di Venezia ed ARPAV-DAP di Venezia) quelli che possano comportare variazioni sulla qualità degli effluenti o effetti significativi sull'ambiente con una valutazione della loro rilevanza dal punto di vista degli effetti su ciascuna matrice ambientale (acqua, aria, suolo). Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:
 - 11.1. La ditta La Vecchia S.c. a r.l. deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. Si considera, in particolare, una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali.

- 11.2. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione agli Enti di Controllo (Provincia di Venezia ed ARPAV-DAP di Venezia), secondo le regole stabilite nel PMC.
- 11.3. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto sull'ambiente, e comunque per eventi che determinano potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, La Vecchia S.c. a r.l. ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta (anche mediante telefax e nel minor tempo tecnicamente possibile) ai suddetti Enti di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, la Ditta ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per arrestare gli eventi di rilascio nell'ambiente, e per ripristinare il contenimento delle sostanze inquinanti. La Vecchia S.c. a r.l. inoltre, deve accertare le cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.
12. Relativamente ai controlli e ai monitoraggi ambientali La Vecchia S.c. a r.l. dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)- Revisione 2- del 18.06.2015, presentato in data 22.06.2015, prot. regionale n. 262075 del 25.06.2015, dichiarato conforme al parere espresso da ARPAV-DAP di Venezia con nota prot. n. 60994/15 del 17.06.2015. Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:
- 12.1. Presso l'impianto devono essere presenti e messe a disposizione dei soggetti preposti ai controlli una o più planimetrie dell'impianto che consentano di individuare le aree e gli scarichi indicati ai punti 6 e 9 del presente decreto, conformi a quanto presentato in sede di rilascio della presente autorizzazione.
- 12.2. La Ditta dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia ed ad ARPAV-DAP di Venezia ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; ogni variazione al PMC dovrà pertanto essere assentita dall'Autorità competente, sentito il parere di ARPAV-DAP di Venezia.
- 12.3. Le registrazioni dei dati o i referti analitici previsti dal PMC devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo (Provincia ed ARPAV). Sui referti analitici o nei relativi verbali di campionamento devono essere chiaramente indicati: la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi. Tali referti devono essere firmati da un tecnico abilitato.
- 12.4. La ditta La Vecchia S.c. a r.l. è tenuta a predisporre e compilare il quaderno di manutenzione, come da modello B.3 riportato nella circolare regionale n. 35 del 4 giugno 1986. Il quaderno può essere tenuto anche in formato elettronico, purché il sistema informatico utilizzato garantisca la salvaguardia e la non modificabilità dei dati registrati.
- 12.5. La ditta La Vecchia S.c. a r.l. dovrà trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dall'anno successivo al rilascio della presente autorizzazione, a Regione Veneto, Provincia di Venezia e ARPAV-DAP di Venezia una relazione al fine di consentire la verifica di funzionalità dell'impianto.
13. Devono essere, inoltre, rispettate le seguenti prescrizioni:
- 13.1. Ai sensi dell'art. 29-nonies commi 1 e 4 del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., La Vecchia S.c. a r.l. è tenuta a comunicare alla Regione Veneto, Provincia di Venezia ed ARPAV-DAP di Venezia le variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero le modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l.bis del medesimo decreto.
- 13.2. Qualunque variazione in ordine al nominativo del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto.
- 13.3. ARPAV-DAP di Venezia effettuerà, nell'arco di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, almeno quattro ispezioni ambientali - intese come controlli documentali, tecnici, gestionali - e due controlli analitici. Detti controlli verranno eseguiti da ARPAV-DAP di Venezia in attuazione dell'art. 29-decies, comma 3 del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con oneri a carico di La Vecchia S.c. a r.l. secondo quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 1519/2009.
- 13.4. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5 del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, La Vecchia S.c. a r.l. deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del medesimo decreto.
- 13.5. Il Gestore è tenuto ad assolvere all'obbligo di predisposizione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in conformità alle modalità di cui al

decreto del Ministero dell'Ambiente n. 272/2014; in particolare, ai sensi della D.G.R. n. 395/2015, la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione di detta relazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento e l'eventuale relazione di riferimento dovrà essere invece presentata entro un anno dalla data di rilascio dello stesso.

- 13.6. Rimangono vigenti, a carico di La Vecchia S.c. a r.l. ch  tenuta a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento.
14. Sono allegati al presente provvedimento:
- **Allegato A:** Relazione Istruttoria.
15. Il presente provvedimento va trasmesso a La Vecchia S.c. a r.l. di Fossalta di Portogruaro, al Comune di Fossalta di Portogruaro, alla Provincia di Venezia, ad ARPAV-DAP Venezia e al BUR per la sua pubblicazione integrale.
16. Si da atto che il presente provvedimento   soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
17. Avverso il presente provvedimento,   ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalit  previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Il Direttore
f.to Dott. Alessandro Benassi

**RELAZIONE ISTRUTTORIA**

Impianto di trattamento acque reflue industriali

ATTIVITA' DA AUTORIZZARE

Ragione sociale	La Vecchia S.c.ar.l.
Sede legale	Viale Ita Marzotto 8 – 30025 Fossalta di Portogruaro VE
Sede operativa	Viale Ita Marzotto 8 – 30025 Fossalta di Portogruaro VE
PEC	la.vecchia@legalmail.it
Tipo di impianto	Impianto di trattamento acque reflue industriali
Codice e attività IPPC	6.11 - Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE , ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 s.m.i.
Gestore	La Vecchia S.c.ar.l.
Referente	Massimo Bignolin
Impianto a rischio di incidente rilevante	No
Sistema di gestione ambientale	No

PREMESSA	2
DOCUMENTI ESAMINATI E ATTIVITÀ SVOLTE	2
DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO	3
<i>Sezione trattamento acque reflue</i>	3
<i>Sezione neutralizzazione acqua ingresso.</i>	4
<i>Sezione trattamento fanghi</i>	5
<i>Sezione acque primarie</i>	5
Impianto fornitura energia elettrica di emergenza.	6
QUANTITÀ DI MATERIE PRIME UTILIZZATE NELL'ATTIVITA' ESISTENTE	6

PREMESSA

L'impianto di trattamento acque reflue industriali sito in via Ita Marzotto, 8, Fossalta di Portogruaro (VE), gestito dalla società La Vecchia S.c.ar.l., è attualmente autorizzato all'esercizio, ai sensi della legge regionale n. 33/1985 s.m.i. e del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., con Determina della Provincia di Venezia n. 1910/2011, prot. n. 63796/11 del 01/09/2011, in scadenza il 31.08.2015. A seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. introdotte dal d.lgs. 46/2014, l'impianto rientra tra le installazioni soggette ad AIA di cui al punto 6.11. "Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 s.m.i." poiché tra le ditte che recapitano le acque reflue all'impianto vi è la Zignago Vetro s.p.a. a cui è stata rilasciata dalla Provincia di Venezia con determinazione 1546/2013 del 03.06.2013, prot.50247/13, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività 3.3.

DOCUMENTI ESAMINATI E ATTIVITÀ SVOLTE

La ditta ha presentato, in data 28.08.2014, acquisita al prot. reg.le n. 390584 in data 18.09.2014, domanda tendente ad ottenere l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione ubicata in Comune di Fossalta di Portogruaro, via Ita Marzotto, 8, come previsto dalla DGR 1298/2014.

Esaminata la documentazione, con nota del Responsabile del Procedimento del 14.11.2014 prot. 484364, si è proceduto a comunicare l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della Legge 07.08.1990 n. 241 così come indicato all'art. 29-quater, comma 3, del D. Lgs 152/2006 s.m.i. e a richiedere alcune integrazioni alla ditta da presentare entro 30 giorni dal ricevimento della succitata nota. Come stabilito dalla normativa vigente, inoltre, in data 20.11.2014 si è provveduto a pubblicare sul sito della Regione Veneto l'avviso di avvio del procedimento. Nei termini stabiliti non sono pervenute osservazioni.

La Società, in riferimento alle integrazioni, ha richiesto con nota del 16.12.2014, prot. regionale 536809, una proroga al 31.01.2015 per la presentazione della documentazione, concessa con nota del Responsabile del Procedimento prot. 21887 del 19.01.2015. Le integrazioni sono state trasmesse in data 29.01.2015 prot. regionale 44809 del 03.02.2015.

In data 20.03.2015 si è svolta una prima riunione istruttoria presenti i rappresentanti della ditta, della Regione Veneto, della Provincia di Venezia e del dipartimento ARPAV di

Venezia e in data 04.05.2015, alla presenza dei medesimi rappresentanti, si è svolto un sopralluogo presso l'impianto. Sono state richieste ulteriori integrazioni alla ditta, in particolare uno schema a blocchi dell'impianto e la presentazione del PMC conforme allo standard del dipartimento ARPAV

Con nota prot. 207426 prot. 18.05.2015 è stata convocata per il giorno 08.06.2015 ore 9.30 una Conferenza di Servizi finalizzata al rilascio dell'AIA, alla presenza di rappresentanti della Regione, della ditta e di ARPAV-DAP di Venezia ed il relativo verbale è stato trasmesso con nota prot. n. 273786 del 02.07.2015, alla ditta e a tutti gli enti coinvolti nel procedimento.

ARPAV-DAP di Venezia ha inviato il proprio parere sul PMC con nota 60994/15 del 17.06.2015.

La ditta La Vecchia S.c.ar.l. ha trasmesso in data 22.06.2015, prot. regionale n. 262075 del 25.06.2015, le integrazioni chieste durante la conferenza di servizi del 08.06.2015, in particolare, il Piano di Monitoraggio e Controllo-Revisione 2- del 18.06.2015, dichiarato conforme al parere espresso da ARPAV-DAP di Venezia in data 17.06.2015 prot. 60994/15.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto si divide in due sezioni principali, una parte relativa al trattamento delle acque reflue provenienti dall'area industriale e l'altra parte del trattamento acque primarie.

Le acque reflue trattate sono sia quelle di processo provenienti dalle ditte ancora operative, sia quelle di prima pioggia raccolte nei piazzali ed avviate al trattamento secondo le prescrizioni previste nelle specifiche autorizzazioni rilasciate alle singole società.

Sezione trattamento acque reflue

Il trattamento reflui è costituito da due impianti di tipo biologico a fanghi attivi, denominati "Sida" e "Laverda": il primo è in funzione, mentre il secondo, più vecchio, viene utilizzato prevalentemente come vasca di accumulo o in caso di manutenzione dell'impianto principale.

- Impianto "SIDA "

Rappresenta l'impianto principale ed è sempre in funzione.

Caratteristiche funzionali:

- Portata massima : 5.000 m³/giorno

- Carico organico massimo : C.O.D. 600 mg/l

L'impianto Sida è costituito da una zona di grigliatura fine iniziale realizzata da due filtri a tamburo rotanti del tipo "auto pulente". A valle dei filtri si trova una vasca di equalizzazione di volume pari a 2.500 m³ dotata di due miscelatori ad elica del tipo ad immersione. Sul fondo dell'equalizzazione sono posizionati tubi forati attraverso i quali viene fatta passare aria per limitare l'emanazione di cattivi odori soprattutto in condizione di basse portate ed alti carichi inquinanti. A valle dell'equalizzazione sono presenti 2 vasche di ossidazione biologica dotate di diffusori ad aria posizionati su tutta la superficie del fondo. Sono presenti anche due miscelatori per vasca del tipo ad immersione per favorire la miscelazione fra il fango biologico e l'acqua da trattare. Il volume di ogni singola vasca è di 2.800 m³. La quantità d'aria massima insufflata per ogni vasca è di 3.000 Nm³/ora.

A valle delle due vasche di ossidazione è situato il chiarificatore finale di diametro pari a 25 m volume pari a 1.800 m³.

- Impianto "LAVERDA"

Questo impianto viene avviato prima di ogni manutenzione programmata dell'impianto principale, mentre normalmente viene utilizzato come serbatoio d'accumulo in caso di alte portate d'acqua in ingresso (eventi eccezionali). L'impianto Laverda viene scaricato interamente nella vasca di equalizzazione dell'impianto Sida.

La potenzialità è la seguente :

Portata massima = 3.000 m³/giorno

Carico organico massimo : C.O.D. 600 mg/l

L'impianto è di tipo compatto ed in una singola vasca da 2.500 m³ dove sono situate le fasi di ossigenazione e di sedimentazione. La fase di equalizzazione avviene nella vasca "SIDA". Nella prima metà della vasca sono situati la maggior parte dei diffusori d'aria, mentre nella seconda metà è collocata la fase di sedimentazione realizzata tramite setti conici. La quantità d'aria insufflata nell'impianto Laverda è di 2.800 Nm³/ora.

Sezione neutralizzazione acqua ingresso.

Il valore del pH dei reflui in ingresso ai due impianti è molto variabile: viene effettuato il controllo in continuo con l'eventuale successiva fase di neutralizzazione. Allo scopo risulta installato un sistema di neutralizzazione dei reflui prima dell'ingresso della fase di ossidazione biologica. Misurando i valori del pH all'ingresso e all'uscita della vasca di equalizzazione si agisce dosando soda caustica (NaOH) per abbassare o aumentare il pH.

Sezione trattamento fanghi

I fanghi di spurgo sono raccolti in un ispessitore di forma circolare del diametro di 7 m e di volume di circa 200 m³

Una pompa a vite estrae il fango drenato dall'acqua dall'ispessitore per trasferirlo in apposite cisterne di preparazione dove viene addizionato il polielettrolita e successivamente avviato alla filtropressatura. Tutte le acque di drenaggio sono inviate in testa al depuratore. La filtropressa ha una potenzialità di 2.700 kg per ciclo, la percentuale di secco nel fango filtrato arriva a 60/65%.

Il luogo dove viene effettuato il condizionamento dei fanghi e la filtropressatura è un locale chiuso, con 2 torrini di estrazione motorizzati per il ricambio dell'aria all'interno del locale. I due torrini sono identificati come punti di emissione in atmosfera 3 e 4 nella planimetria PLA0186. L'ispessitore è dotato di copertura a tenuta per evitare la propagazione di odori. (aria non aspirata)

Presso il locale trattamento fanghi è installata una caldaia con potenza al focolare di 71,4KWt per la produzione di aria calda che viene immessa nel locale per evitare la formazione di ghiaccio nei mesi invernali. Tale caldaia è comandata da un termostato che si attiva ad una temperatura del locale minore di 3°C (Punto emissione in atmosfera 2). Sempre in prossimità di questo locale si trova lo sfiato della cisterna interrata di gasolio attivo nella sola fase di caricamento della stessa. (punto S2)

Sezione acque primarie

La società "La Vecchia" fornisce ai consorziati anche le acque primarie per i processi produttivi e per il raffreddamento degli impianti.

Le tipologie di acque fornite sono:

- Acque di pozzo
- Acqua filtrata
- Acqua chiarificata di torre

I prelievi delle acque primarie avvengono da tre pozzi artesiani e dal canale consortile "La Vecchia" tramite opportune opere di presa. Per l'ottenimento della concessione al prelievo è stata presentata agli uffici regionali periferici competenti, in data 27.10.2009, istanza in sanatoria, la cui istruttoria è ancora in corso di perfezionamento (pratica grande derivazione n.12- GD_00012). I fanghi prodotti dal processo di chiarificazione vengono avviati alla sezione di trattamento fanghi dell'impianto di depurazione.

Per l'attività di produzione di acqua chiarificata calce è presente silo calce sfiato.

Impianto fornitura energia elettrica di emergenza.

La ditta intende installare un gruppo elettrogeno di soccorso per garantire con continuità il funzionamento delle sezioni strategiche dell'impianto di trattamento. Il funzionamento del gruppo elettrogeno d'emergenza viene stimato in circa 23 ore annuali, di cui circa 13 ore per le prove settimanali di funzionamento di 15 minuti cadauna e 10 ore stimate per interventi di emergenza.

Il punto di emissione dello scarico del gruppo elettrogeno viene identificato con il numero 1. Il serbatoio di alimentazione del gruppo elettrogeno sarà interrato ed è dotato di sfiato identificato come punto S2. Tale sfiato sarà attivo solamente durante il riempimento del serbatoio. (Rif. planimetria Pla182)

Le caratteristiche del gruppo elettrogeno sono le seguenti:

- Alimentazione motore : gasolio auto trazione;
- Stoccaggio combustibile: serbatoio interrato da 3000 litri + serbatoio servizio da 120 litri in prossimità del gruppo;
- Potenza massima all'albero motore : 565 KW;
- Potenza elettrica fornita : 535 KWe;
- Potenza termica nominale:1378 kW.

QUANTITÀ DI MATERIE PRIME UTILIZZATE NELL'ATTIVITÀ ESISTENTE

Materie utilizzate	Quantità	Unità di misura	Funzione nel ciclo	Natura (Vapore Solido Liquido)
Calce idrata	53,5	t/anno	Chiariflocculazione acqua	Solido
Cloruro ferrico	9,2	t/anno	Chiariflocculazione acqua	Liquido
Polielettrolita	790	Kg/anno	Chiariflocculazione acqua	Liquido
Acido Cloridrico	9,1	t/anno	Neutralizzazione	Liquido

I prodotti liquidi vengono immagazzinati in cisterne di vetro resina dotate di bacino di contenimento.



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 1644 / 2019

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59 ART. 6 COMMA 2. DITTA: LA VECCHIA SOC. COOP. A R.L. C.F. 03561190277 SEDE LEGALE E DELL'IMPIANTO: COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO VIA ITA MARZOTTO 8. AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PROT. N. 69703 DEL 09.08.2017.

Il dirigente

Visti:

- i. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante “la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- ii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- iii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l’art. 23, comma 1-ter del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015
- v. l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 - al comma 16, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vi. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

- vii. la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);
- viii. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;
- ix. la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- x. l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: “*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*”;
- xi. l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche;
- xii. l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009,) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88;
- xiii. la Deliberazione della Giunta Regionale n.1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)”;
- xiv. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)”;

Visti:

- i. la L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche ai sensi della quale sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
- ii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3.01.2019, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

Visto che:

- i. con prot. n. 71847 del 18.08.2016 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta in data 18.08.2016 e presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, art. 3 al competente SUAP del Comune di FOSSALTA DI PORTOGRUARO in data 18.08.2016 dalla ditta LA VECCHIA Soc. Coop. a r.l., con sede legale in FOSSALTA DI PORTOGRUARO - Via Ita Marzotto 8, in occasione del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali di raffreddamento e al convogliamento, allo stesso punto di scarico, delle acque meteoriche di seconda pioggia, all'indirizzo citato in oggetto;
- ii. con prot. n. 69703 del 09.08.2017 è stato rilasciato il provvedimento del Dirigente del Servizio Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia con cui si autorizzava la ditta LA VECCHIA Soc. Coop. a r.l., con sede legale in FOSSALTA DI PORTOGRUARO - Via Ita Marzotto 8, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 3, in occasione del rinnovo dell'autorizzazione prot. n. 63796 del 01.09.2011 presso l'impianto sito in Comune di FOSSALTA DI PORTOGRUARO – Via Ita Marzotto 8;
- iii. con prot. n. 92224 del 17.12.2018 - e successive integrazioni e modifiche - è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta in data 17.12.2018

e presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, art. 6 c. 2 al competente SUAP del Comune di FOSSALTA DI PORTOGRUARO in data 17.12.2018 dalla ditta LA VECCHIA Soc. Coop. a r.l., con sede legale in FOSSALTA DI PORTOGRUARO - Via Ita Marzotto 8, per la modifica sostanziale dell'impianto di trattamento e scarico acque reflue industriali e meteoriche esistente, mediante la realizzazione di un nuovo bacino di lagunaggio preventivo allo scarico delle acque reflue nei canali La Vecchia (punto di scarico "prioritario" denominato "4 A") e Bisson (punto di scarico "secondario" denominato "4 B") e l'inserimento di ulteriori apporti di acque reflue al medesimo bacino di lagunaggio, provenienti dalle nuove aree impermeabilizzate ed adibite a parcheggio, secondo quanto progettualmente approvato con "Provvedimento di Valutazione dell'Impatto Ambientale di cui all'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e contestuale rinnovo con modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sul progetto di ampliamento mediante costruzione di un nuovo forno "1 bis" con capacità produttiva massima pari a 350 t/g e connessi impianti accessori presentato dalla ditta Zignago Vetro S.p.A. in comune di Fossalta di Portogruaro", di cui al prot. n. 7387 del 01.02.2018, det. n. 247/2018, e sintetizzato - per quanto riguarda lo scarico in oggetto - nella planimetria allegata alla documentazione acquisita con prot. n. 34427 del 27.05.2019, all'indirizzo citato in oggetto;

Considerato che:

- i. i titoli abilitativi ricompresi nell'Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte III del D.Lgs. 152/06 di acque reflue industriali di raffreddamento e meteoriche di prima e seconda pioggia in corpo idrico superficiale, precedentemente rilasciata dalla Città metropolitana di Venezia con prot. n. 69703 del 09.08.2017;
- ii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014, all'art. 2, prevede che gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche, recapitanti in pubblica fognatura, non rientrano nella disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- iii. che le superfici dell'insediamento di cui si tratta ricadono fra quelle di cui al comma 1 del succitato articolo 39 delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 e che, pertanto, lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e, in particolare, quelle di prima e di seconda pioggia, è da assoggettare al rilascio di una specifica autorizzazione e al rispetto dei valori limite fissati dalle norme nazionali vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Accertato che il termine della conclusione del procedimento di competenza di questa Amministrazione, pari a n 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 29.05.2019, risulta rispettato;

Dato atto che gli eventuali ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili a questa Amministrazione

DETERMINA

1

Il provvedimento del Dirigente del Servizio Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia prot. n. 69703 del 09.08.2017 viene sostituito dal presente.

2

Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 6 comma 2 è rilasciato l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta LA VECCHIA Soc. Coop. a r.l., con sede legale in Comune di FOSSALTA DI PORTOGRUARO - Via Ita Marzotto 8, C.F. 03561190277 per la modifica sostanziale dello stabilimento esistente, sito in Comune di FOSSALTA DI PORTOGRUARO – Via Ita Marzotto 8 mediante la realizzazione di un nuovo bacino di lagunaggio preventivo allo scarico delle acque reflue nei canali La Vecchia (punto di scarico "prioritario" denominato "4 A") e Bisson (punto di scarico "secondario" denominato "4 B") e l'inserimento di ulteriori apporti di acque reflue al

medesimo bacino di lagunaggio, provenienti dalle nuove aree impermeabilizzate di progetto ed adibite a parcheggio, secondo la documentazione progettuale richiamata nelle premesse, presso lo stabilimento sito in Comune di FOSSALTA DI PORTOGRUARO – Via Ita Marzotto 8.

3

L'autorizzazione rilasciata **ha validità sino al 08.08.2032**. Ai fini del rinnovo della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata a questa Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.P.R.

4 SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

La ditta è autorizzata allo scarico delle acque reflue industriali di raffreddamento e delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia nel corso d'acqua superficiale denominato Canale "La Vecchia" e secondariamente nel canale "Bisson", a seguito di trattamento e raccolta nel bacino di lagunaggio presso il quale vengono individuati i punti di scarico 4A e 4B, così come descritti nelle premesse, ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. Le acque di scarico dovranno rispettare i limiti di accettabilità contenuti nella colonna "scarico in acque superficiali" della tabella 1 dell'allegato B alle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque.
- b. La ditta è tenuta a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità i pozzetti di campionamento posti a monte del ricettore finale dello scarico autorizzato, con assenza di ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra il pozzetto e l'impianto di trattamento, forniti di idonea chiusura, provvisti di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atti a consentire il campionamento delle acque in uscita da ciascun impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse, secondo quanto specificato nella planimetria di cui al prot. n. 34427 del 27.05.2019.
- c. La Ditta deve adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35, per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria del sistema di trattamento delle acque reflue ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento; dovrà essere annotato inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno, il volume complessivo delle acque di raffreddamento scaricate nell'anno solare precedente.
- d. Almeno ogni 180 giorni dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 analisi delle acque di scarico per ciascun impianto di trattamento autorizzato, su un campione medio composito di durata commisurata a quella dello scarico prelevato da personale del laboratorio stesso, dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, temperatura, COD, solidi sospesi totali, idrocarburi totali.
- e. I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs n. 152/2006.
- f. È fatto salvo il rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni fornite dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale.
- g. Almeno sessanta e non più di novanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere effettuata da personale di un laboratorio accreditato ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, un'analisi delle acque di scarico mediante un campione medio composito di durata commisurata a quello di ciascuno scarico dal pozzetto di campionamento prima dello scarico stesso, valutando almeno i parametri di cui al punto 4 d. di cui sopra; i corrispondenti verbali di prelievo e i relativi rapporti di prova – redatti dal personale del laboratorio accreditato – devono essere inviati a questa Amministrazione per il tramite del SUAP nei termini cronologici sopra indicati.
- h. A seguito di un eventuale ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP, una richiesta di modifica dell'AUA rilasciata, corredata da

specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

5

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

6

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

7

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

8

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

9

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

10

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

11

Il presente provvedimento viene trasmesso:

- al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente
- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente